



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CRUCIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2019

Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere
per gli agenti di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di porre rimedio al susseguirsi di episodi caratterizzati dall'impossibilità di effettuare, quando necessario, l'individuazione di agenti di pubblica sicurezza e manifestanti che siano incorsi in condotte illecite, talvolta perseguibili anche penalmente. Sono infatti numerosi gli episodi nei quali è risultato difficile risalire ai soggetti che, in occasione di manifestazioni pubbliche, hanno tenuto comportamenti non conformi alla legge.

L'introduzione delle videocamere mira a salvaguardare specificatamente l'attività svolta dalle Forze dell'ordine nello svolgimento del servizio di tutela dell'ordine pubblico.

Con l'introduzione delle videocamere saranno infatti filmati gli accadimenti in cui incorrono gli agenti nello svolgimento del servizio di ordine pubblico, contesto in cui molto spesso gli stessi sono costretti a rispondere con la forza ad aggressioni da parte di terzi.

Per quanto attiene invece alla necessità di rendere individuabili gli agenti, si rammenta il noto evento che ha segnato la storia recente del nostro Paese: quello verificatosi nel 2001, a margine del *Summit* G8 di Genova, durante il quale si registrarono diffusi e ingiustificati casi di violenza, anche da parte di appartenenti alle Forze dell'ordine, alcuni dei quali rimasero impuniti proprio a causa dell'impossibilità di identificare i medesimi.

A seguito dei suddetti fatti legati al G8 di Genova, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in data 19 settembre 2001, con raccomandazione REC (2001)10 ha adottato il Codice europeo di etica per la Polizia – CEEP, primo strumento sovranazionale in materia di sicurezza emanato da un'istituzione europea.

In particolare, l'articolo 45 del CEEP, stabilendo che « Di norma, nel corso di un intervento, il personale di polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio grado e la propria identità professionale », ha imposto che il singolo agente di polizia debba essere individuabile.

Inoltre, nel *Memorandum* esplicativo del CEEP, a commento del citato articolo 45, è precisato che « il requisito per cui il personale di polizia deve di norma dimostrare la propria identità professionale prima, durante o dopo un intervento, è strettamente legata alla responsabilità personale degli operatori di polizia per azioni od omissioni (articolo 16) » e che « Senza la possibilità di identificare il singolo agente, la responsabilità personale, dal punto di vista dei cittadini, diventa un concetto vuoto ».

D'altro canto, prosegue il commento, « È chiaro che l'implementazione di tale regola deve bilanciare l'interesse del pubblico e la sicurezza del personale di polizia in base ad ogni singolo caso specifico » e che, al fine di garantire effettivamente tale sicurezza « l'identificazione di un membro della polizia non implica necessariamente che ne venga divulgato il nome ».

Il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha poi adottato la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010–2011), nella quale (al paragrafo 192) viene segnalato che il Parlamento stesso « esprime preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'UE; invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e

democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti; esorta gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo ».

Si ritiene quindi necessario e opportuno che l'Italia, al pari di altri Paesi dell'Unione

europea che hanno già provveduto al riguardo (in numero di quindici, alla data di deposito del presente disegno di legge), si uniformi al CEEP e alla ricordata risoluzione del Parlamento europeo, da un lato dotando le proprie Forze dell'ordine di codici identificativi e videocamere e dall'altro lato garantendo la non divulgabilità dei nominativi dei singoli agenti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'operatore di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni previste al terzo e quarto comma dell'articolo 30 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Se il fatto di cui al terzo comma avviene per colpa, si applicano le sanzioni disciplinari previste al capo I del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. Le medesime sanzioni si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo »;

b) all'articolo 30 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli operatori di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli operatori stessi.

Il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli operatori di cui all'articolo 16, durante il servizio di ordine pubblico, devono essere provvisti di microtelecamera, applicata sul *gilet* tattico, finalizzata a registrare continuativamente gli avvenimenti nei quali sono coinvolti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto ».

Art. 2.

(Adozione)

1. Il decreto di cui all'articolo 30, quinto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste all'articolo 30, commi terzo e quarto, della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

